DECRETO "SOSTEGNI"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 (in vigore dal 23 marzo), il Decreto Legge n. 41/2021, cosiddetto "Decreto Sostegni".

Si richiamano, di seguito, le principali novità fiscali introdotte.

Contributo a fondo perduto	È riconosciuto **un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta. Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all'attivazione), così determinata: - 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 Euro; - 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 Euro ma non superiori a 400.000 Euro; - 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 Euro ma non superiori a 1 milione di Euro; - 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro; - 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di Euro. È comunque riconosciuto l'importo minimo di 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'importo massimo è pari a 150.000 Euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d'imposta oppure erogazione cash.

	Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Non possono accedere al contributo: - i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; - i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto; - gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR; - gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR. **Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti** (anche per il tramite dei loro intermediari) **dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell'apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).** Qualora a seguito del controllo dovesse emergere che il contributo, risulti in tutto o in parte non dovuto, verrà applicato l'art. 316-ter del Codice penale, vale a dire indebita percezione e truffa ai danni dello Stato. L'importo erogato sarà totalmente recuperato, maggiorato di sanzioni dal 100 al 200% oltre interessi. Nel caso di false dichiarazioni nella certificazione di regolarità antimafia è prevista la reclusione da 2 a 6 anni.
Lavoratori autonomi – contributi previdenziali	Il decreto stanzia ulteriori 1.500 milioni a favore del Fondo per il parziale esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che nel periodo d'imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e nel 2020 abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 (art. 1, comma 20, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio 2021). Si attende decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro e del MEF.
Registri Iva precompilati	Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione	Viene prorogata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non. I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 31 maggio 2021.
Rottamazione ter e saldo e stralcio	Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02.2021, il 31.03.2021, il 31.05.2021 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. A tali versamenti si applicano le disposizioni dettate per la "rottamazione-ter" dall'articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018 e richiamate, in materia di "saldo e stralcio", dal comma 198 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, ai sensi delle quali l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni. Sono riconosciuti i c.d. "5 giorni di tolleranza".
Annullamento dei carichi	**Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010** (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) **delle persone fisiche** che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 Euro. **Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto**: fino alla data dell'annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 Euro.
Definizione avvisi bonari non spediti	Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) ed entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo36-ter D.P.R. n. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d'affari superiore al 30% (o dell'ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

	Sarà l'Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche	Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021. Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.
Invio dati oneri deducibili e detraibili – proroga	**Viene prorogato** dal 16 **al 31 marzo 2021** il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente, delle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni.
Dichiarazione precompilata – rinvio	**E' stato rinviato** dal 30 aprile **al 10 maggio 2021** il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.
Bollette elettriche	Per i mesi di **aprile, maggio e giugno 2021**, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disporrà con propri provvedimenti la **riduzione delle spese relative alle utenze elettriche** connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".
Turismo, stabilimenti termali, spettacolo, sport – lavoratori stagionali – indennità	La norma prevede: • un'ulteriore indennità onnicomprensiva di 2.400 Euro alle stesse categorie già indennizzate dagli articoli 15 e 15-bis del decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020), che abbiano continuato a subire ricadute per effetto del perdurare del periodo pandemico; • in presenza di determinati requisiti, una indennità di 2.400 Euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui sopra. A tal fine occorre presentare un'apposita domanda entro il 30 aprile 2021.
Occupazione di suolo pubblico	Si applicheranno **fino al 31 dicembre 2021** le modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili, previste dall'art.

	9-ter, commi 4 e 5, del decreto "Ristori" (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176).

Cordiali saluti.

Roma, 23 marzo 2021

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA